APPROVAZIONE DI MAGGIORI ASSEGNAZIONI NEL CONTO CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1900-901

Art. 27

E' approvata la maggiore assegnazione di lire 723, inscritta al capitolo n. 122 C[1]-bis: «Eccedenza d'impegni verificatasi al capitolo n. 73 - Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre spese per i RR. carabinieri - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1899-900 e retro», per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901.

Versione in vigore dal 12 luglio 1902, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione di maggiori assegnazioni nel conto consuntivo del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario 1900-901
Estremi	Legge 22 giugno 1902, n. 216
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1902

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-di-maggiori-assegnazioni-nel-conto-consuntivo-del-1902/art-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it